Codice fiscale 80012000826
Partita IVA 02711070827

UNIONE EUROPEA
REPUBBLICA ITALIANA

Regione Siciliana

ASSESSORATO DELL'ENERGIA E DEI SERVIZI
DI PUBBLICA UTILITÀ
DIPARTIMENTO REGIONALE DELL'ENERGIA
IL DIRIGENTE GENERALE

Palermo, 23 GEN. 2020

Risposta a nota n. _____

del _____

N. di prot. 3291

OGGETTO: Art. 36 L.R. 22/2/2019, n. 1 e Protocollo di legalità - Circolare e disposizione di servizio.

Servizio 3 - Autorizzazioni
Sede

Servizio 5 - Distretto minerario di Caltanissetta

Servizio 6 - Distretto minerario di Catania

Servizio 7 - Distretto minerario di Palermo

Servizio 8 - URIG
Sede

Servizio 10 - Attività tecniche e risorse minerarie
Sede

e, p.c. Sig. Assessore regionale dell'energia e dei servizi di P.U.
Sede

Com'è noto, l'art. 36 della L.R. 22/2/2019, n. 1 (pubblicata nella GURS n. 9 del 26/2/2019), rubricato "*Spettanze dovute ai professionisti per il rilascio di titoli abilitativi e autorizzativi*", prevede, al comma 1, che l'Amministrazione competente al rilascio di titoli "endoprocedimentali" acquisisca con la relativa istanza, oltre agli elaborati di rito, anche la lettera di affidamento dell'incarico (progettuale) al professionista, sottoscritta dal richiedente il titolo (abilitativo o autorizzativo).

Inoltre il comma 2 del medesimo art. 36 prevede che al momento del rilascio (*rectius* prima del rilascio) dei relativi titoli abilitativi e autorizzativi, l'Amministrazione acquisisca dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà (ai sensi dell'art. 47 del DPR n. 445/2000 e s.m.) da parte dei professionisti sottoscrittori degli "elaborati progettuali", ivi comprese eventuali studi e relazioni tecniche, attestante il pagamento delle relative spettanze da parte del committente.

Oltre ai titoli autorizzativi, esplicitamente richiamati dalla disposizione normativa di cui trattasi, si ritiene che i "titoli abilitativi" menzionati ricomprendano anche i provvedimenti di concessione nelle materie di competenza di questo Dipartimento regionale dell'energia.

Si rammenta che, ai sensi del comma 3 dell'art. 36 citato, la mancata presentazione della dichiarazione sostitutiva sopra menzionata costituisce motivo ostativo per il completamento

dell'iter amministrativo fino all'avvenuta integrazione, con la conseguente sospensione dei termini di conclusione del procedimento.

Al lume di quanto sopra, si raccomanda a codesti Servizi per quanto ciascuno di propria competenza la puntuale osservanza delle norme sopra richiamate.

Per quanto riguarda infine tutti i provvedimenti emessi a far data dal 27/2/2019, giorno successivo all'entrata in vigore della L.R. n. 1/2019, si dispone che codesti Uffici effettuino un controllo sugli adempimenti di cui alla presente nota, provvedendo, in caso di accertata carenza alla regolarizzazione della documentazione richiesta dalla legge.

Nella circostanza, si raccomanda a codesti Servizi di verificare il corretto e puntuale adempimento dell'obbligo previsto dall'ultimo comma dell'art. 3 del Protocollo di legalità stipulato in data 23/5/2011, provvedendo, anche in tal caso, all'eventuale regolarizzazione del pregresso.

Il Dirigente Generale
Ing. Salvatore D'Urso

REGIONE SICILIANA
DIPARTIMENTO REGIONALE DELL'ENERGIA